

Sospensione per il Registro dei Titolari effettivi: le indicazioni di Unioncamere dopo la Nota del MIMIT

05 DICEMBRE 2024 | N. 40

di Mattia Guadagnini - Centro Studi fiscale SEAC

In questa informativa...

Con Comunicazione pubblicata sul proprio sito internet in data 29 novembre 2024, il CNDCEC ha reso nota la decisione di Unioncamere di sospendere l'obbligo di comunicazione del titolare effettivo presso il Registro dei Titolari effettivi e, di conseguenza, i relativi controlli a campione e l'irrogazione di eventuali sanzioni.

Tale sospensione, fondata su quanto affermato dal MIMIT in una specifica nota di chiarimento richiesta dalla stessa Unioncamere, si è resa necessaria a seguito delle Ordinanze del Consiglio di Stato del 15 ottobre 2024 sul Registro dei titolari effettivi, le quali avevano a loro volta determinato difformità di comportamento in tal senso da parte dalle Camere di Commercio territoriali.

Nell'ambito della disciplina antiriciclaggio, il D.M. n. 55/2022 prevede che devono essere comunicati al Registro dei Titolari effettivi i dati e le informazioni inerenti la **titolarietà effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, persone giuridiche private, nonché trust ed istituti affini**.

In particolare, tale prima comunicazione doveva essere effettuata entro il termine dell'**11 dicembre 2023**, sulla base di quanto disposto dal **D.M. 29 settembre 2023**.

TAR del Lazio

A ridosso della predetta scadenza, il TAR del Lazio (**Ordinanza 7 dicembre 2023, n. 8083**), a seguito dell'istanza cautelare presentata da Assoservizi Fiduciari, ha disposto:

- la **sospensione dell'efficacia del citato Decreto ministeriale 29 settembre 2023**;
- il **venir meno del termine dell'11 dicembre 2023** per l'assolvimento della comunicazione, da parte di tutti i soggetti interessati dei dati dei titolari effettivi nell'apposito registro.


A conclusione del giudizio, il TAR del Lazio, con sei specifiche **Sentenze del 9 aprile 2024** (nn. 6837, 6839, 6840, 6841, 6844 e 6845), ha sancito:

- l'**infondatezza dei ricorsi presentati**;
- il **conseguente ripristino del termine sospeso**.



Alla luce di tale pronuncia, il predetto termine dell'11 dicembre 2023 ha ripreso a decorrere e, di conseguenza, l'invio dei dati relativi ai Titolari effettivi doveva essere effettuato entro l'11 aprile 2024.

Termine di prima comunicazione al Registro dei Titolari effettivi



Con Nota 11 aprile 2024, n. 7648 indirizzata alle CCAA, il MIMIT aveva chiarito che il termine dell'11 aprile 2024 è operativo e, pertanto, in caso di omessa comunicazione dei dati inerenti i Titolari effettivi, come previsto dall'art. 21, comma 3, D.Lgs. n. 231/2007, trova applicazione la sanzione di cui all'art. 2630, C.c.

Consiglio di Stato

Alcune **associazioni fiduciarie hanno impugnato** presso il Consiglio di Stato la Sentenza 9 aprile 2024, n. 6840, lamentando, tra l'altro, la negazione da parte del TAR del Lazio di sollevare una questione di legittimità comunitaria disponendo un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE.

Il Consiglio di Stato, con **Ordinanza 17 maggio 2024** ha:

- **accolto l'istanza cautelare;**
- **sospeso l'esecutività della sentenza impugnata** e, di conseguenza, anche l'operatività **del Registro dei Titolari effettivi;**
- **fissato** la discussione di merito dell'appello nella **pubblica udienza del 19 settembre 2024.**



Per un approfondimento, si rinvia all'Informativa n. 37 "Consiglio di Stato: nuova sospensione per il Registro dei Titolari effettivi" del 28 maggio 2024.

Con **Ordinanza 15 ottobre 2024, n. 8245**, il Consiglio di Stato ha rinviato alla Corte di Giustizia UE **questioni pregiudiziali** inerenti la **titolarietà effettiva** di un **trust/istituto giuridico affine**.

Analogamente, con **Ordinanza 15 ottobre 2024, n. 8248**, il Consiglio di Stato ha sollevato rinvio pregiudiziale presso la Corte di Giustizia UE in merito alle seguenti questioni:

- **corretta interpretazione** della locuzione "**istituti giuridici**" utilizzata nella versione italiana della Direttiva UE n. 2015/849 come modificata dalla Direttiva UE n. 2018/843;
- **valenza normativa/ricognitiva** della notifica effettuata dal Governo alla Commissione, con cui sono stati individuati gli **istituti affini al trust;**
- **legittimità dell'inclusione del mandato fiduciario tra gli istituti affini al trust**, anche nella specifica ipotesi sottoscritta da una società fiduciaria;
- **validità della Direttiva UE n. 2015/849** come modificata dalla Direttiva UE n. 2018/843;
- **conformità alla Direttiva UE** dell'art. 21, comma 4, lett. d-bis), D.Lgs. n. 231/2007 e dell'art. 7, comma 2, DM n. 55/2022 riguardanti l'**accesso ai dati contenuti nel Registro tenuto dalle CCAA**, alla luce della sentenza della **Corte di Giustizia UE 22.11.2022.**



Il Consiglio di Stato, per entrambi i rinvii, ha presentato **istanza di trattazione accelerata**, al fine di non pregiudicare gli obiettivi di trasparenza e di prevenzione/contrasto al terrorismo tanto nell'ordinamento italiano quanto nell'UE. Infatti, per effetto delle Ordinanze sopra richiamate e nelle more della decisione della Corte di Giustizia UE, il **Registro dei Titolari effettivi risulta "congelato"**.

Nota del MIMIT

Alla luce delle citate Ordinanze del Consiglio di Stato, **Unioncamere** ha interpellato (in data 21 ottobre 2024) il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (**MIMIT**) e il Ministero delle Finanze (**MEF**) al fine di ottenere la definizione di **linee di comportamento univoche** nella gestione del Registro dei Titolari effettivi, **in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia UE**.

Con **Nota 28 novembre 2024**, il **MIMIT** ribadisce quanto espresso dall'Avvocatura generale dello Stato, ossia che:



*"le pronunce cautelari rese dal TAR del Lazio prima e dal Consiglio di Stato poi, **continuano a determinare la sospensione del termine per adempiere**, e conseguentemente l'applicazione delle eventuali sanzioni da parte delle Camere di Commercio, **nonché della possibilità di consultazione dei dati**, per scongiurare il rischio di un irreparabile pregiudizio in ragione dell'ostensione dei dati personali presenti nel registro".*

Pertanto, le Ordinanze del Consiglio di Stato **non hanno determinato alcuna innovazione al quadro normativo preesistente**.

Inoltre, in merito al parere richiesto da Unioncamere circa l'**adempimento della conferma** (ex art. 3, comma 3, D.M. n. 55/2022), il **MIMIT ha sospeso il proprio giudizio fino all'acquisizione di un parere da parte del MEF**.

Si rammenta che il citato comma 3 dispone che:



*I soggetti ... comunicano eventuali variazioni dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva entro trenta giorni dal compimento dell'atto che dà luogo a variazione. Gli stessi soggetti **comunicano annualmente la conferma dei dati e delle informazioni**, entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall'ultima comunicazione della loro variazione o dall'ultima conferma. Le imprese dotate di personalità giuridica possono effettuare la conferma contestualmente al deposito del bilancio. Delle avvenute comunicazioni è rilasciata contestuale ricevuta.*

Il MIMIT, quindi, provvederà ad integrare le indicazioni fornite appena riceverà il parere del MEF; si fa presente che le comunicazioni relative alla titolarità effettiva presentate sono circa 1.340.000, numerosità in linea con la platea dei soggetti interessati.

Comunicato di Unioncamere

Sulla base di quanto in precedenza illustrato, **Unioncamere** si è espressa con **Comunicato 29 novembre 2024**, pubblicato sul sito internet del **CNDCEC**.

Con tale comunicato, Unioncamere:

- ha reso noto quanto illustrato dal MIMIT nella citata Nota in merito all'**attuale quadro normativo e giurisprudenziale**;
- ha richiesto a tutte le CCIAA di adottare una **linea uniforme e di continuità rispetto ai precedenti indirizzi**, ossia di considerare i dispositivi del Consiglio di Stato come:



*"una **sospensione vera e propria dell'obbligo di comunicazione del titolare effettivo e conseguentemente della relativa conferma**, dell'**irrogazione delle sanzioni**, delle **verifiche a campione da parte degli Uffici sulle dichiarazioni rese e soprattutto dell'accesso ai dati a qualsiasi titolo**".*

Pertanto, gli **obblighi di comunicazione** dei dati e delle informazioni inerenti la titolarità effettiva, compresi quelli di conferma, da parte di:

- imprese dotate di personalità giuridica;
- persone giuridiche private;
- trust ed istituti affini;

risultano sospesi fino alla decisione della Corte di Giustizia UE in merito ai rinvii pregiudiziali sollevati dal Consiglio di Stato.

